



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 24/05/2022

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 E CONTESTUALE ISTITUZIONE DI MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.**

L'Anno **duemilaventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **Maggio** alle ore **19:15**, presso **l'Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° **12** ed assenti, sebbene invitati, n° **1** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	CAMAIONI GIORGIA	X	
2	DI MASSIMANTONIO PIERA	X		9	PUGLIA ANTONIO	X	
3	LATTANZI LUCA	X		10	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
4	CORDONE DONATELLA	X		11	BALDINI NADIA	X	
5	BURRINI ANTONIO	X		12	LALLONE MONICA	X	
6	CESARINI MASSIMILIANO	X		13	IEZZI DYLAN		X
7	ROSSI MIRKO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Francesca De Camillis**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;

- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”*;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 08.09.2014, e modificato con atti consiliari n. 11 del 24.3.2015 , n. 12 del 30.04.2016 e n.05 del 20.03.2018;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
- “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Visti:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;
- l’articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”
- l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;

Visto l’articolo 17 comma 5 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni.

CONSIDERATO che in ragione dello stato di emergenza sanitaria, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, il Governo ha adottato

una serie di provvedimenti diretti ad assicurare il distanziamento sociale, tra cui la sospensione/restrizione dell'attività di svariate categorie economiche;

ATTESO che con specifico riferimento alle *utenze non domestiche* immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione dell'attività con i citati provvedimenti governativi ARERA con suddetta deliberazione riferisce ai Comuni di intervenire attraverso il riconoscimento di meccanismi agevolativi a sostegno di suddette attività;

Atteso che le agevolazioni che si intendono adottare **avranno efficacia per il solo anno 2022**, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI non domestiche, in ragione all'attuale problematico contesto socio-economico;

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle restrizioni imposte dal Governo;

**Ritenuto opportuno introdurre, per le sole utenze non domestiche, provvedimenti agevolativi volte a ridurre il carico tariffario conseguentemente agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività ed in particolare applicando le seguenti riduzioni alla TARI anno 2022:**

Categ.	Descrizione	% COVID FISSA	% COVID VARIABILE
T0101	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0,00	-100,00
T0102	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,00	-100,00
T0103	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR.	0,00	0,00
T0104	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	0,00	0,00
T0106	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,00	0,00
T0107	ALBERGHI CON RISTORANTE	-40,00	-40,00
T0108	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	-40,00	-40,00
T0111	UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	0,00	-30,00
T0112	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,00	0,00
T0113	NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	0,00	-30,00
T0114	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	0,00	0,00
T0115	FILATELIA TENDE TAPPETI CAPPELLI ANTIQUARIO	0,00	-30,00
T0116	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	0,00
T0117	ATTIVITA ARTIGIANALI PARRUCCHIERE ESTETISTA	0,00	-30,00
T0118	ATTIVITA ARTIGIANALI FALEGNAME IDRAULICO FABBRO	0,00	-30,00
T0119	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	0,00	0,00
T0120	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,00	0,00
T0121	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,00	-30,00
T0122	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	-50,00	-50,00
T0123	MENSE BIRRERIE HAMBURGHIERE	-50,00	-50,00
T0124	BAR CAFFE PASTICCERIA	0,00	-30,00
T0125	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	0,00	0,00
T0126	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,00	-30,00
T0127	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	0,00	-30,00
T0128	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,00	0,00
T0130	DISCOTECHE NIGHT CLUB	0,00	0,00

Richiamati inoltre,

• l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale "... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche..." ed altresì, il successivo comma 3 per cui "... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...";

Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile "... estendere il concetto di <<restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività>> a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...".

Visto l'art. 13 del Decreto legge 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni percentuali da applicare alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche;

Preso atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova copertura nel contributo assegnato al Comune di Mosciano Sant'Angelo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali anno 2021-2022, verificato in sede di approvazione del Rendiconto anno 2021 delibera n. 20 del 29.04.2022;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

Vista la delibera n.21 del 29.04.2022 di approvazione del PEF anno 2022 relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di €. **€ 1.601.070**, così ripartiti:

a. COSTI FISSI	€ 992.037,00
b. COSTI VARIABILI	€ 609.033,00

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui alla Tabella A);

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica ed è ripartita come segue:

61% a carico delle utenze domestiche;

39% a carico delle utenze non domestiche;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

## DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2022 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento (Allegato A) quali parti integranti e sostanziali, assicurando la copertura integrale dei costi evidenziati dal Piano Economico Finanziario anno 2022, elaborato secondo le disposizioni contenute nel nuovo metodo tariffario, ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2022;
2. **di stabilire esclusivamente per l'anno 2022 le seguenti agevolazioni in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche:**

Categ.	Descrizione	% COVID FISSA	% COVID VARIABILE
T0101	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0,00	-100,00
T0102	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,00	-100,00
T0103	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR.	0,00	0,00
T0104	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	0,00	0,00
T0106	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,00	0,00
T0107	ALBERGHI CON RISTORANTE	-40,00	-40,00
T0108	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	-40,00	-40,00
T0111	UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	0,00	-30,00
T0112	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,00	0,00
T0113	NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	0,00	-30,00
T0114	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	0,00	0,00
T0115	FILATELIA TENDE TAPPETI CAPPELLI ANTIQUARIO	0,00	-30,00
T0116	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	0,00
T0117	ATTIVITA ARTIGIANALI PARRUCCHIERE ESTETISTA	0,00	-30,00
T0118	ATTIVITA ARTIGIANALI FALEGNAME IDRAULICO FABBRO	0,00	-30,00
T0119	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	0,00	0,00
T0120	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,00	0,00
T0121	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,00	-30,00
T0122	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	-50,00	-50,00
T0123	MENSE BIRRERIE HAMBURGHERIE	-50,00	-50,00
T0124	BAR CAFFE PASTICCERIA	0,00	-30,00
T0125	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	0,00	0,00
T0126	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,00	-30,00
T0127	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	0,00	-30,00
T0128	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,00	0,00

T0130	DISCOTECHE NIGHT CLUB	0,00	0,00
-------	-----------------------	------	------

3. di stabilire per le ragioni di cui in premessa, che la copertura del costo stimato in €. 69.000,00 della sopra citate riduzioni sulla TARI viene garantita utilizzando i fondi vincolati derivanti dai trasferimenti COVID 19 risultanti dal Rendiconto di Gestione relativo all'anno 2022, come da l'art.6 comma 3 del D.L. 73/2021 - "Sostegno Bis" ;
4. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5 % riconfermata anche per l'anno 2022 dalla Provincia di Teramo;

5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

**6. di individuare indicativamente le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2022:**

- **Prima rata o rata unica: 30.09.2022,**
- **Seconda rata: 15.11.2022,**
- **Terza rata: 15.01.2023**
- **Quarta rata: 28.02.2023**

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**Area Finanziaria**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 16/05/2022

**Il Responsabile del Settore**  
(Daniele Gaudini)

---

**SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

---

Li, 16/05/2022

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
(Daniele Gaudini)



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di delibera che precede;

**Acquisiti** sulla stessa i pareri di cui all'art. 49 del Tuel;

**Considerato** che, come proposto dal Sindaco - *cfr, verbale n. 29, in data odierna* – sul presente punto all'o.d.g., come sul precedente, si è svolta un'unica discussione, mentre le votazioni vanno effettuate separatamente;

**Udita** la relazione dell'Assessore Luca Lattanzi, il quale sintetizza il contenuto della proposta- *cfr alleg. n.1*);

**Uditi** altresì i vari interventi, anch'essi riportati in sintesi nell'allegato **n.1**);

**Ritenuto** di dover provvedere alla approvazione della proposta di delibera che precede;

Astenuti **n. 3** (Cianella, Baldini, Lallone);

Con voti favorevoli **n.9** (Galiffi, Di Massimantonio, Lattanzi, Cordone, Burrini, Cesarini, Rossi, Camaioni, Puglia) espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

- di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
(Galiffi Giuliano)

**Il Segretario Generale**  
(Francesca De Camillis)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 01/06/2022 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 01/06/2022

**L'istruttore Amministrativo**  
Valeria Amatucci

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 01/06/2022 al \_\_\_\_\_.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**L'istruttore Amministrativo**  
Valeria Amatucci

---